



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ art. 408, comma 2 c.p.p. e 126 D.Lgs. 271/89 ~

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

- **LUCIA Federico Leonardo** nato a Milano il 15.10.1989, via Senofonte n. 2/D allo stato senza difensore

in ordine al reato di cui all'**art. 595 co. 3 c.p.** commesso in luogo sconosciuto in data 27.03.2020

nel quale risulta persona offesa del reato:

1. **URSINI Giuseppe** nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 29.01.1978, nella qualità di legale rappresentate pro tempore del CODANCONS – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti - *Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. RIENZI Vincenzo del Foro di Roma con studio in Roma in via delle Milizie n. 9*
2. **RIENZI Carlo** nato a Salerno il 08.10.1946, nella qualità di legale rappresentate pro tempore del CODANCONS - *Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. STABILE Alessia del Foro di Roma con studio in Roma in via Cola Di Rienzo n. 212*

VISTO

l'art. 408 c.p.p.

AVVISA

La suddetta persona offesa, che in data odierna ha presentato al giudice per le indagini preliminari in sede, richiesta d'archiviazione, con avvertenza che nel termine di 20 giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Le richieste di copia degli atti e dell'eventuale accesso per la consultazione del fascicolo dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo 415bis.procura.milano@giustizia.it.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia scansionata di un documento di riconoscimento e, nel caso in cui provenga dal difensore, della nomina.

In tale caso l'ufficio indicherà la data e l'orario per la consultazione, che potrà avvenire esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì con modalità tali da garantire la sicurezza degli operatori e degli stessi richiedenti.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e in particolare per la notifica ai difensori domiciliatari ex lege delle persone offese.

Milano, 19.6.2020


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Nicola Rossato - Sost.





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano



RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lgs. 271/89 ~

*Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano*

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

- **LUCIA Federico Leonardo** nato a Milano il 15.10.1989, via Senofonte n. 2/D
allo stato senza difensore

in ordine al reato di cui all'**art. 595 co. 3 c.p.** commesso in luogo sconosciuto in data 27.03.2020

nel quale risultano persone offese del reato:

1. **URSINI Giuseppe** nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 29.01.1978, nella qualità di legale rappresentate pro tempore del CODANCONS – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti - *Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. RIENZI Vincenzo del Foro di Roma con studio in Roma in via delle Milizie n. 9*
2. **RIENZI Carlo** nato a Salerno il 08.10.1946, nella qualità di legale rappresentate pro tempore del CODANCONS - *Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. STABILE Alessia del Foro di Roma con studio in Roma in via Cola Di Rienzo n. 212*

RILEVATO CHE

- Il presente procedimento prende avvio dall'atto di denuncia-querela presentato da URSINI Giuseppe in qualità di legale rappresentate pro-tempore del CODANCONS - Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti - in data 17.04.2020 nei confronti di LUCIA Federico Leonardo per diffamazione. In particolare, in data 27.03.2020 l'indagato pubblicava sul suo profilo Instagram dei video (in particolare delle cd. "stories" su Instagram la cui durata prestabilita dall'ISP è di 24 ore al termine delle quali non sono più visibili agli utenti della rete) nei quali manifestava la sua opinione in merito ad un banner presente nel sito CODANCONS. Cliccando su tale banner l'utente veniva invitato a sostenere una campagna di raccolta fondi genericamente identificata con la dicitura "Contro il Coronavirus" ma il cui link, una volta cliccato, illustrava come la donazione fosse in realtà diretta alla stessa associazione CODANCONS e indicava le modalità di funzionamento delle detrazioni per i privati una volta effettuata una donazione per le società del terzo settore, senza nessuna specifica sulla destinazione d'uso del denaro raccolto.
- Si rileva inoltre che lo stesso banner, diventato a seguito dei video postati dall'indagato il fulcro delle polemiche sui social e anche sugli ulteriori mezzi di informazione, veniva tacciato da molti di essere fuorviante nei confronti degli utenti (i quali credendo di effettuare una donazione in favore alla lotta al Coronavirus in realtà la effettuavano nei confronti dell'ente privato). In conseguente di tali polemiche, il banner è stato modificato dalla stessa associazione il giorno dopo in uno nuovo recante la scritta "Siete tantissimi, grazie per le donazioni di queste ore! Ecco le iniziative avviate grazie al vostro sostegno" in cui risultavano cancellati i riferimenti al "coronavirus", alla "battaglia dei cittadini"

contro il virus” e alle detrazioni fiscali precedentemente illustrate. Il querelante specifica inoltre nella propria denuncia-querela che il numero di donazioni effettivamente ricevute dall’associazione nel periodo compreso dall’1 marzo al 8 aprile 2020 è pari a solo sei il cui ammontare è quantificabile in poche centinaia di euro.

- In data 7 maggio 2020 l’associazione CODACONS integrava la querela sulla medesima vicenda dolendosi di alcuni commenti effettuati dai followers dell’indagato sulla piattaforma YouTube, ritenuti offensivi e la cui eliminazione è avvenuta celermente da parte dell’ISP Google Ireland limitandosi a quelli che violavano le norme di community di YouTube.
- Alla luce di quanto esposto non si ritiene sostenibile l’accusa in giudizio per il reato di diffamazione in quanto i commenti di cui si duole la persona offesa riguardano la critica di un comportamento pubblico dell’associazione di consumatori CODACONS di cui l’indagato ha evidenziato una problematica in materia di trasparenza nella comunicazione con gli utenti. Pertanto, anche a voler ritenere diffamatorie le espressioni utilizzate, i fatti denunciati appaiono comunque scriminati dall’esercizio del diritto di critica: nel caso di specie le dichiarazioni di cui la p.o. si lamenta appaiono, seppur critiche, non esorbitanti i limiti della continenza e della pertinenza, trattandosi di meri commenti al suo operato, espressi sia pure in maniera sferzante, ma in ogni caso in modo del tutto conforme alla libera manifestazione di opinioni. Nella specie la frase in esame pronunciata dall’indagato nel video nei confronti della CODACONS, di cui i querelanti si dolgono, è di voler ottenere “*visibilità distruttiva mangiando sopra le macerie di una tragedia*”. Tale espressione, pur dai toni accesi ma comunque non infamanti, deve essere inoltre contestualizzata nel delicato periodo storico di emergenza sanitaria vissuta dal Paese intero in cui è stata pronunciata, periodo in cui sorgevano quotidianamente numerose iniziative solidali di *crowdfunding* a sostegno dei reparti di terapie intensive degli ospedali e in generale del personale medico e sanitario impegnato nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus.

- Si ricorda invero che costante giurisprudenza ritiene che qualora sussista un interesse dei cittadini ad essere informati ed a partecipare al dibattito sociale e politico, permane la possibilità di diffondere notizie “potenzialmente lesive” dell’altrui reputazione, essendo scriminate alla luce delle esimente consistente nel diritto di critica qualora siano rispettati i sopra richiamati criteri di pertinenza (sussistenza di un interesse da parte dell’opinione pubblica) e continenza (correttezza, sostanziale e formale, nell’esposizione dei fatti).

Inoltre la Suprema Corte ha sostenuto che quando il discorso pubblicato ha un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata (come appare essere l’odierna in esame, in quanto ambo le parti sono solite essere al centro di polemiche mediatiche) frutto di opposte concezioni, su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall’art. 21 Cost. sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate (Cassazione penale, Sezione V, sentenza 5 Marzo 2004, n. 19334).

- In ogni caso, si sottolinea che, al fine di evitare la protrazione delle conseguenze della condotta asseritamente diffamatoria, le persone offese ben potevano rivolgere istanza a Facebook quale gestore della piattaforma social Instagram per chiedere la rimozione dei post (attività che non risulta essere stata effettuata). L’unica richiesta effettuata dalla p.o. è stata infatti inoltrata a Google per la rimozione dei commenti lesivi (effettuati da altri utenti e non dall’indagato) su alcuni video pubblicati sulla piattaforma YouTube (dei quali la p.o. aveva richiesto la “sospensione temporanea” non prevista sulla base della policy del sito).

A tale ultimo riguardo si osserva che l’indagato sia del tutto estraneo alla pubblicazione di video sulla questione tramite YouTube in quanto lo stesso non ha mai utilizzato il canale a lui riferibile presente nella suddetta piattaforma per commentare tale vicenda.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lgs. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.





Manda alla Segreteria per quanto di competenza e in particolare per la notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p. ai difensori domiciliatari ex lege delle persone offese.

Milano, 19.06.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nicola Rossato - Sost.

Minuta redatta dalla tirocinante dott.ssa Diandra Mangano